



Città di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana, 91 (ex isituto Lucarelli)

SETTORE RANDAGISMO-CANILE MUNICIPALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANIMALISTA

Art. 1

La Legge n. 281 del 14.8.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che *"i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione"*.

E' affidata all'Ass.ne.....per la durata di anni 1 (UNO), rinnovabile, dalla data di stipula della presente convenzione il compito di supportare l'Ente per garantire il funzionamento del canile comunale.

Art. 2 - Compiti dell'Associazione

L'Associazione dovrà garantire, collaborando con l'ente, per la gestione del Canile Municipale ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria. L'Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni.

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo i cani rinvenuti sul territorio del comune di SMCV.

L'Associazione " " si impegna:

- a) Prestare assistenza ai Veterinari della locale ASL, all'attività di ricovero e custodia, nei limiti dei posti disponibili, di cani vaganti randagi o, comunque, abbandonati e raccolti dagli Enti preposti esclusivamente sul territorio comunale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

- b) a prestare l'assistenza agli animali ospitati nella struttura, attenendosi, nel trattamento degli stessi, alle disposizioni di cui all'art 2 della Legge 14/08/1991 n 281 (divieto di soppressione e di destinazione alla vivisezione);
- c) ad accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo ed acqua, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali ed altre attività utili allo scopo;
- d) a provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione giornaliera (almeno 2 volte al giorno, nei periodi più caldi almeno 3 volte al dì) e costante dei luoghi, dei locali e delle attrezzature (compresa la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani), al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ed il rispetto delle norme igienico – sanitarie, avendo cura dei locali e delle attrezzature medesime assicurandone ordinaria manutenzione;
- e) ad assistere e supportare alle operazioni per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti;
- f) ad adottare ogni misura idonea ad evitare ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi all'interno della struttura, a tal fine deposita apposita polizza assicurativa;
- g) acconsentire e collaborare al funzionamento della struttura adeguato ed efficiente, nonché a garantire la continuità della stessa durante tutta la durata della convenzione, provvedendo direttamente alla gestione del personale volontario e/o alle sue esclusive dipendenze garantendo comunque un'idonea e sufficiente presenza numerica.
- h) all'apertura e chiusura del canile comunale negli orari stabiliti che saranno approvati dall'Ente, avendo cura che siano esposti in modo ben visibile all'esterno del canile e che siano altresì pubblicati sul sito Istituzionale dell'Ente;
- i) a garantire il recupero ed il ricovero di cani investiti, feriti e/o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento del rinvenimento previo intervento del Servizio Veterinario ed a supporto delle attività di recupero animali feriti;
- j) monitorare i cani presenti all'interno del canile o nelle strutture convenzionate per il ricovero mediante la predisposizione di un archivio cronologico e progressivo mediante una scheda descrittiva del cane in cui sia indicato il numero di cip identificativo, la fotografia, il peso, i dati indicanti l'eventuale adozione, il decesso ed ogni altro dato utile all'identificazione;
- k) al servizio di osservazione degli animali ivi compresa l'osservanza dei dettati stabiliti dalle Ordinanze emesse in relazione ai cani morsicatori;

- l)** a rispettare le disposizioni vigenti in materia sanitaria ed amministrativa;
- m)** a promuovere iniziative a carattere informativo, educativo e culturale secondo le finalità della Legge 281/91 oltre a stimolare gli Enti preposti all'attuazione di quanto previsto dalla summenzionata Legge per arginare il fenomeno del randagismo con l'organizzazione:
 - 1)** di un open day mensile adeguatamente pubblicizzato e pubblicato anche sul sito Istituzionale dell'Ente;
 - 2)** di due giornate mensili dedicate all'adozione dei randagi in vari punti della città che saranno opportunamente concordati con l'ENTE e pubblicizzati sui social network, siti internet e stampa locale;
- n)** a promuovere ogni azione utile per l'adozione dei cani abbandonati o ospitati presso il canile ivi compresa la pubblicità della Delibera di incentivazione all'adozione e dovrà impegnarsi a promuovere iniziative all'interno del canile atte a sensibilizzare i cittadini al fenomeno del randagismo;
- o)** crono programma annuale di adozione di animali d'affezione nazionale ed internazionale nel rispetto della normativa vigente, contenente:
 - 1)** iniziative ed azioni utili all'adozione sul territorio cittadino;
 - 2)** disciplina per l'erogazione del servizio volontario;
- p)** realizzazione e gestione di un portale e sito di comunicazione internet proprio che si colleghi col sito istituzionale del Comune, con i maggiori social-network per le adozioni ;
- q)** promuovere e predisporre progetti per la realizzazioni di aree dedicate agli animali;
- r)** manutenzione ordinaria ed accurata pulizia della dog area esistente in villa comunale ed eventuale realizzazione di altre dog aree comunali ;
- s)** inventario dei materiali in dotazione al canile (di proprietà comunale) indicante data ed atto amministrativo di acquisto (determina dirigenziale);
- t)** inventario di mezzi, materiali di proprietà dell'associazione impiegati all'interno delle strutture comunali, per le quali l'associazione non può richiedere alcun tipo di rimborso;
- u)** protocollo annuo delle comunicazioni inviate;
- v)** registro di carico e scarico (opportunamente vidimato dal dirigente del settore)dei generi di consumo acquistati dall'ente;
- w)** registro di carico e scarico (opportunamente vidimato dal dirigente del settore) degli alimenti acquistati dall'ente;

- x) comunicare ed aggiornare l'elenco dei volontari operanti all'interno della struttura e delle cariche sociali. Tale elenco dovrà essere aggiornato e comunicato allorquando sussistono variazioni;
- y) registro giornaliero dei volontari attestante le presenze all'interno del canile;
- z) fornire all'Ente copia del bilancio annuo dell'associazione approvato nelle modalità previste dalla normativa;
- aa) predisposizione e realizzazione, senza alcun aggravio di spesa, progetti di bando per il servizio civile (sia in forma singola che associata) a favore dell'Ente.
- bb) Si conviene che l'ingresso dei cani avverrà in linea di massima con le seguenti modalità e priorità:
 - 1 . Cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL; i cani rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;. Qualora i cani non venissero ritirati dai proprietari nei termini di legge (60 gg.), o non reclamati, al termine del periodo di isolamento per motivi sanitari di 15 gg. l'Associazione potrà procedere al loro affido temporaneo (divenendone proprietari definitivi qualora non vengano reclamati dal proprietario entro il periodo di 60 gg. dalla data di ingresso in canile) o adozione definitiva (trascorso il periodo di 60 gg. dalla data del loro ingresso).
 - 2 . I cani abbandonati che non siano reclamati dal proprietario nei termini di legge (60 gg. dalla data d ingresso al canile) l'Associazione potrà procedere con l'iter dell' adozione
 - 3 . Cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere psicofisico;
 - 4 . Cani che creano situazioni di pericolo accertato;
 - 5 . Cani randagi, malati o feriti;
 - 6 . Cani in situazione di pericolo o minacciati nella loro integrità;
 - 7 . Cani di proprietà di persone ospedalizzate, detenute, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per causa di forza maggiore;
 - 8 . I cani dovranno essere registrati, fotografati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, dovrà essere impiantato il microchip,. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro conforme al carico e

scarico anche informatizzato, conforme al modello previsto dalla normativa. Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione comportamentale per verificare l'indice, di adottabilità e gli eventuali percorsi educativi che dovrebbe seguire il cane per migliorare il proprio comportamento finalizzato all'adozione. Ai fini della tutela del benessere animale, nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata;

9. l'Associazione dovrà comunicare mensilmente al Servizio Randagismo e Canile Municipale ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL i seguenti dati con cadenza settimanale:

- a) n. dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d'età, con precisazione del n. di cuccioli e del n. di cani di età superiore a 8 anni;
- b) n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- c) n. dei cani entrati senza identificazione;
- d) n. dei cani entrati con tatuaggio illeggibile;
- e) n. dei cani adottati;
- f) n. dei cani restituiti ai proprietari;
- g) n. dei cani deceduti;
- h) n. di eutanassie eseguite e relativa causa;
- i) n. di sterilizzazioni di femmine e di maschi;
- j) n. di femmine sterilizzate;
- k) n. dei cani nati all'interno del canile;
- l) n. vaccinazioni effettuate;
- m) n. di microchip impiantati;

Art. 3 - Obblighi del Comune

Il Comune di SMCV, per il tramite del Dirigente del Servizio, si riserva:

il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa in ogni momento e senza preavviso.

promuoverà incontri periodici con l'Associazione, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l'eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell'ASL.

può fornire occasioni concrete di riqualificazione e aggiornamento degli operatori volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con il Servizio Veterinario dell'ASL di SMCV e con l'Associazione stessa, con

particolare riguardo alla formazione di una figura di educatore cinofilo da impiegare nei percorsi di valutazione comportamentale dei cani, da attuare in collaborazione con il Medico Veterinario della struttura.

Il Comune di S. Maria C.V. si impegna altresì:

- a) a sostenere le spese per le utenze della struttura quali: energia elettrica, acqua, gas e telefono fisso;
- b) a provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura, fatta eccezione dei danni e danneggiamenti derivanti da incuria, da cattivo esercizio e da ritardi di interventi di ordinaria manutenzione;
- c) ad effettuare, con cadenza periodica e a proprie spese, il servizio di svuotamento e smaltimento della vasca a tenuta di raccolta dei liquami provenienti dalla struttura ove prevista. L'assegnazione di un automezzo per il canile per accompagnare gli animali presso richiedenti adozione qualora gli stessi non possano recarsi personalmente al canile. Tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell'automezzo sono a carico del Comune;
- d) l'individuazione dei fornitori per gli approvvigionamenti saranno preventivamente individuati dall'Ente con apposito atto di Determina dirigenziale.

Il Comune dichiara, infine, di essere a conoscenza degli scopi dell'Associazione e dello Statuto da questa adottato.

Art. 4 - Risoluzione

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi che con la presente convenzione si assume, l'Amministrazione Comunale applica a carico della stessa una penalità del 10% (dieci per cento) del valore della convenzione, fatta salva comunque la facoltà del Comune di SMCV di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Associazione convenzionata. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi in danno all'Associazione e salva l'applicazione delle disposizioni indicate.

All'Associazione viene corrisposto quanto dovuto per l'attività svolta fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 gg. per provata inadempienza da parte del Comune di SMCV degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di SMCV può rivalersi con ogni mezzo previsto dalla normativa senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere la presente Convenzione in caso di :

1. inadempienza da parte dell'Associazione "....." di quanto previsto nella presente convenzione.
2. trasferimento del canile;
3. chiusura della struttura;

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme in materia contenute in Leggi Statali e Regionale nonché nei Regolamenti di Polizia Veterinaria;

Art. 5 - Compensi

Il Comune riconosce all'Associazione di volontariato animalista il contributo come da ribasso offerto di Euro _____ annui al netto delle ritenute fiscali se e nella misura dovuta, indicato nella manifestazione _____ d'interesse _____ presentata dall'Associazione _____ prot. _____ del _____.

Tale rimborso sarà riconosciuto previa specifica nota che dovrà essere corredata del visto di regolarità del Responsabile del Servizio o suo delegato .

Il predetto corrispettivo potrà essere corrisposto a rate mensili mediante determina dirigenziale, previa la presentazione di specifica richiesta di contributo da parte dell'associazione che dovrà essere corredata della seguente documentazione probatoria per l'attività svolta e le spese sostenute

L'ente comunale potrà sospendere senza alcun preavviso il pagamento del rimborso per inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione , contestualmente all'avvio del procedimento per la risoluzione ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6 - Divieti

E' fatto divieto all'associazione, pena la risoluzione della presente convenzione:

- 1) di acquistare medicinali e prodotti sanitari già forniti dall'ASL e chiedere successivamente il rimborso;
- 2) di anticipare spese in nome e per conto del Comune.

Art. 7- Protezione dei dati personali e privacy

L'Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione.

Art. 8 Normativa di riferimento

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e la salute dei lavoratori/volontari e in tal senso deve:

1. provvedere all'assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità del personale volontario stesso secondo le disposizioni vigenti in materia;

2. predisporre e conservare presso la struttura del Canile il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
3. provvedere, a favore dei volontari impiegati:
 - a. alle visite mediche previste dalla normativa per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro per la specifica attività svolta;
 - b. a fornire ai propri operatori i necessari DPI.

Art. 9 - normativa

Legge nazionale sul volontariato n. 266\91.

L. n. 281/1991, circolare Ministero della Sanità 14 maggio 2001, “Attuazione della legge 14 agosto 1991, n.281 “, L.R. Campania n. 16/2001,

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art 10 - Spese

La presente scrittura è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell’art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/91, se trattasi di associazione di volontariato), oppure è soggetta alle spese di bollo e registro (se trattasi di associazione di promozione sociale), il cui onere conseguente sarà a carico al 100% dell’Associazione. Sarà registrata in caso d’uso nelle modalità previste dalla normativa.

La presente convenzione consta di n.... (... articoli) e n. ... pagine scritte sulla facciata anteriore , vidimate e firmate a tergo.

S. Maria C. V. _____

Il Dirigente _____

Il Presidente dell’Associazione _____